

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - Club RadioEmergenza e Soccorso

PARTE I :COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1 - (Denominazione, durata, sede e modifica)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione "**ClubRadioEmergenza e Soccorso O.D.V.**, da ora in avanti denominata "associazione", e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) con sede legale nel Comune di **Bergamo**. e con durata illimitata. L'associazione è apartitica e aconfessionale ed ha struttura democratica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale.

L'Associazione è costituita senza fini di lucro e con fini di solidarietà, ed in particolare quale Organizzazione di Volontariato che agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e di tutte le altre Leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto, per l'elevazione morale e materiale dei propri soci, mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati europei, ove è possibile l'uso delle radiocomunicazioni via etere.

In caso di cambiamento di residenza della sede legale per qualsivoglia motivo, e di ogni altro caso stabilito dalla legge, il presente statuto e i vari regolamenti interni all'uopo vigenti non sono soggetti ad una nuova registrazione presso le autorità ivi competenti, ma solo la comunicazione di cambio di residenza della sede alle varie autorità ivipreviste.

Oltre alla sede legale, l'Associazione può avere una o più sedi operative anche al di fuori del territorio comunale/provinciale/regionale nel rispetto della legislazione ivi vigente, anche mediante stipula di contratti, convenzioni e quant'altro stabilito dalle legge sia temporaneamente, di durate limitata oppure a carattere permanente.

La sede e/o le sedi operative diversamente dalla sede legale (che è unica), anche in caso di cambiamento di residenza di/delle sede/i e/o di soppressione/i, non ha/hanno necessità di essere comunicate alle varie autorità ivi previste.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci/volontari/aderenti associati :

SCOPI :

L'Organizzazione è apartitica, aconfessionale senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci/aderenti.

I suoi scopi sono:

- fornire aiuto alle popolazioni Italiane ed estere colpite da eventuali calamità naturali o eventi eccezionali secondo i mezzi e le proprie disponibilità;
- formazione, finalizzata alle attività di Protezione Civile;
- tutela e valorizzazione del territorio, della natura, dell'ambiente e dei beni storici ed artistici;
- sport dilettantistico;
- promuovere e tutelare l'uso delle ricetrasmissioni radiantistiche cittadine ed amatoriali;
- assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai diversamente abili ed a pazienti che necessitino di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati;
- per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri

organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Altri scopi nello specifico sono :

- riunire i radioamatori interessati a qualsiasi tipo di ricetrasmissione via radio, con ogni modalità e tecnologia, in particolare sulle frequenze VHF, UHF ed SHF, per lo scambio dei reciproci studi ed esperienze e per un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché per la promozione di ogni possibile attività radioamatoriale, segnatamente, nel campo della sperimentazione;
- procedere alla installazione ed alla gestione, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, di stazioni radioamatoriali e di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di collegamento di questi, in dorsali nazionali;
- tutelare gli interessi degli associati per tutto quanto concerne lo svolgimento della loro attività radioamatoriale, assisterli e rappresentarli, ove occorra, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e costituire, altresì, il tramite per manifestare, sostenere, perorare e difendere, presso gli organi governativi, i loro interessi e le loro esigenze;
- adoperarsi attivamente, affinché sia fatto il più corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori;
- incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radiotrasmissioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, organizzare corsi di preparazione e convegni nazionali;
- stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, locali, provinciali, regionali, nazionali ed estere;
- realizzare ogni possibile servizio che possa essere di utilità agli associati, aggiornandoli periodicamente attraverso un bollettino di informazione, distribuito prioritariamente e prevalentemente attraverso i sistemi informatici di cui l'Associazione disporrà in futuro, tra i quali il sito web, posta elettronica semplice e certificata (P.E.C.);
- offrire ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri soci, in mezzi ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la protezione civile.

Altri scopi in tema ambientale sono :

- A. riunire per gli scopi scientifici, ambientalistici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i propri soci;
- B. assistere, con le modalità che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che si interessano alle tematiche radiantistiche, alla tutela dell'ambiente, al territorio e alle acque ed anche alle attività collaterali relative ai post eventi calamitosi;
- C. aderire eventualmente al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.
- D. conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; – promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'Ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; – promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; – promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; – favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la

sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità; – promuovere l'ambiente come occasione di pace fra i popoli; – contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività; – promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile; – promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo; – promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; – promuovere politiche a favore dei giovani e delle fasce disagiate; – promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori, Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonché di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile.

E. promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; – progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; – produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; – promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; – produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; – stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; – attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; – gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento;

- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;
- promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell'ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; – svolgere attività di servizio civile; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;
- gestire eventualmente beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati;
- migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale;
- progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo;
- tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni;
- sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale;

- compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.
- F. dare incremento agli studi scientifici per gli scopi e le finalità incluse nel presente Statuto promuovendo esperimenti e prove;
- G. costituire eventualmente un organo di collegamento fra i Soci e la Pubblica Amministrazione, per ciò che concerne le attività di volontariato elencate nel presente Statuto, anche con l'apporto di soci specializzati. nella psicologia post eventi calamitosi, la attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente, delle acque e della terra;
- H. tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- I. mantenere relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere che abbiano scopi e finalità simili all'Associazione;
- J. costituire eventualmente Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
- K. distribuire eventualmente ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione ove e se costituito anche in formato telematico;
- L. primaria importanza riveste la attività di volontariato di protezione civile in collaborazione con gli Enti preposti nell'ambito della PREVENZIONE, PREVISIONE E SOCCORSO;
- M. primaria importanza riveste la attività dei volontari specializzati in psicologia post eventi calamitosi, se presenti all'interno dell'Associazione;
- N. primaria importanza riveste la attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente, delle acque e della terra.
- O. L'Associazione può affiliare o affidarsi anche altre associazioni che abbiano scopi sociali e finalità similari.
- P. promuovere eventualmente e nei limiti delle disponibilità in bilancio le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l'elettronica, l'informatica ed attività affini. Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione può concedere ai Soci o gruppi il patrocinio, l'affiliazione od il riconoscimento, stabilendo di volta in volta limiti, durata e quant'altro ritiene opportuno legiferare nelle materie ad esso attribuite in merito e che in ogni caso non contrasti con le attività associative.

FINALITÀ:

L'Associazione in conformità all'atto costitutivo ed agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- svolgere attività di volontariato nel campo della Protezione Civile in ambito locale, provinciale (Provincia di Bergamo e altre), regionale (Regione Lombardia e altre) e nazionale, in occasione di:
 - particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
 - calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari;
 - iniziative di carattere umanitario o d'interesse generale, motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale a salvaguardia della vita umana ed a tutela della collettività;
- promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità pubbliche competenti, persone volontarie, formate, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile tra le quali:
 - comunicazioni Radio in emergenza e radioassistenze in occasione di eventi sportivi e di altro tipo;
 - supporto alle Autorità pubbliche ove richiesto;
 - ricognizione e monitoraggio di aree finalizzata alla ricerca di persone disperse e di potenziali pericoli per mezzo di unità cinofile (Sistema a Pilotaggio Remoto - Droni);
 - interventi di supporto alle altre componenti di Protezione Civile, quando e come esplicitamente richiesto dalle Autorità pubbliche;
- promuove corsi di formazione presso proprie sedi o presso enti pubblici e privati, per

l'addestramento e la formazione di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile con particolare attenzione alle radiocomunicazioni e alla sicurezza dei volontari;

- studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile;
- promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni simili e/o federate aventi finalità analoghe e/o simili;
- difarsostenere l'esame ministeriale di radioamatore e di ogni esame vigente, se organizzato all'interno o all'esterno dell'associazione;
- lamitigazione (prevenzione e protezione) dei rischi connessi sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- diprimo soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e/o catastrofi;
- dicoordinamento e/o collaborazione con le autorità del luogo per la gestione dei centri operativi e di comando a tutti i livelli (comunali, provinciali, regionali, nazionali);
- supporto agli enti istituzionali per la redazione e la realizzazione operativa dei piani di Protezione Civile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

PARTE II :SOCI / ADERENTI / VOLONTARI

ART. 3 - (Soci/Volontari/Aderenti)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Di norma i soci/aderenti/volontari devono aver compiuto il 18° anno, tuttavia in deroga all'età possono diventare soci/aderenti anche coloro che hanno compiuto almeno il 14° anno di età, ma non possono svolgere alcuna attività di Protezione Civile e/o simili, mentre per il diritto di voto possono esplicitarlo attraverso i propri genitori e/o mediante delega (sempre dei propri genitori), mentre possono svolgere attività di HAM Radio-Comunicazione e tutto quant'altro previsto nei loro confronti per la particolare età (esempio utilizzo frequenze in 27 Mhz).

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso

la quota Associativa che deve obbligatoriamente coprire interamente le spese. A propria discrezione il socio/aderente/volontario potrà avere ulteriori assicurazioni personali (es. assicurazioni sulle antenne), informandone specificatamente il Consiglio di Amministrazione.

PARTE III : DIRITTI E DOVERI DEI SOCI / ADERENTI / VOLONTARI - SOSTENITORI

ART. 4 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di non avere avuto e in corso procedimenti penali contro la persona e il patrimonio;
- di non avere con gli altri Soci/Aderenti fondatori o non, rapporti di parentela fino al 4° grado ai fini dell'assunzione di cariche associative, in de facto, non potranno mai e per nessun motivo far parte di uno stesso organo Associativo soci/aderenti che siano parenti, ad eccezione dell'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati ove costituito ed esistente

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 5 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, sempreché la stessa, legale e/o operativa/e non siano ubicate in affitto o di proprietà dei soci/aderenti/volontari. In tale contesto si concorderà con/gli l'affittuario/i e/o proprietario/i, il giorno/i e gli orari per la frequentazione ed in ogni caso non dovrà mai arrecare alcun nocumento e/o disturbo. In ogni tempo si potrà, sempre,

cambiare sia l'ubicazione della sede legale e/o sede/i operativa/e come disciplinato dall'art. 1 del suesteso atto.

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Ciascun membro dell'Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo un socio maggiorenne.

Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.

Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Segretario del Consiglio di Amministrazione un suo delegato in caso di assenza che provvederà a controfirmare, in ogni caso è ammessa una sola delega per ogni socio/aderente/volontario.

- essere identificato come Socio/Aderente/Volontario in tutte le situazioni in cui si trovi a svolgere la sua attività istituzionale. A tal fine, egli riceve eventualmente apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili.
- essere formato e preparato in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno dell'associazione
- esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali inoltrate al Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione, purché deliberato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, in difetto si intendono confermate le pregresse decisioni assunte;
- usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni ricevute rispettando il proprio ruolo all'interno dell'associazione o con quello delle varie Autorità ivi preposti in materia di Protezione Civile;
- osservare una rigorosa riservatezza e al D. Lgs. 196/2003 con persone esterne all'Associazione su quanto udito, visto o fatto durante l'attività associativa e su quanto avviene all'interno dell'Associazione: turni di servizio (ad eccezione dell'orario di apertura al pubblico), convenzioni, finanziamenti ed altre informazioni sensibili;
- rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, i veicoli, gli equipaggiamenti di radio-comunicazione e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'associazione;
- non coinvolgere l'associazione in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici, sindacali ecc... o altro tipo di associazioni in contrasto con le finalità e gli scopi associativi;
- non assumere atteggiamenti discriminatori e/o di superiorità avverso gli altri soci/aderenti/volontari. L'Associazione ha specifica finalità e scopi di volontariato e di assistenza alla persona come quanto ascripto nel presente Statuto e nei regolamenti interni all'uso vigenti;

- non iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi fondamentali associativi ;
- seguire in ogni occasione, sia all'interno che nei contatti esterni, la via gerarchica come specificatamente determinata dallo Statuto e dai presente Regolamento interni;
- tenere un comportamento responsabile evitando in pubblico fuorvianti discussioni discriminatorie per razza, sesso, religione o opinioni politiche;
- evitare altresì di associare l'uniforme e il logo associativo e quant'altro autorizzato in nome e per conto dell'associazione a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- partecipare costruttivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari;
- comportarsi con dignità e decoro all'esterno dell'associazione nello svolgimento dell'attività radiantistica e SWL.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio/volontario/aderente mantiene l'iscrizione all'associazione se svolge regolarmente, ed a cadenza periodica, l'attività concordata (è da considerarsi ogni tipo di attività, prevista dagli scopi e dalle finalità statutarie) e versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota sociale.

La permanenza di associato è, inoltre, subordinata al persistere dei requisiti psico-fisici necessari all'espletamento dell'attività da svolgere, ove e se richieste per legge.

L'associato può rimanere socio/aderente/volontario, pagando regolarmente la quota associativa, ed essere inserito nel ruolo di riserva, per motivi personali, familiari, lavorativi o altri meritevoli di tutela per il periodo massimo di un anno rinnovabile. Il ruolo di riserva dell'associato esclude lo stesso alla partecipazione a qualsiasi attività associativa, ma non a quelle previste per legge per il mantenimento di specifiche attività connesse con la Protezione Civile, ai quali dovrà obbligatoriamente partecipare.

Il mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale, equivale a tutti gli effetti alla rinuncia all'iscrizione all'associazione determinando automaticamente la decadenza dall'associazione e da ogni carica associativa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi espressamente previsti dal regolamento interni all'uso vigenti; può essere escluso o radiato dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione o radiazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere o dare le dimissioni irrevocabili dall'Associazione.

Chi intende recedere e/o dimettersi dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato nelle forme ritenute più opportune.

La dichiarazione di recesso e/o di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, oppure con la prima deliberazione dell'Consiglio di Amministrazione che prende atto del recesso e/o dimissioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PARTE IV : ORGANI SOCIALI

ART. 7 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo (facoltativo);
- il Collegio dei Provvisori (facoltativo);
- il Comitato Scientifico (facoltativo);
- altri costituiti dall'Assemblea (facoltativi).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, tranne nei casi espressamente previsti e autorizzati per legge nazionale e/o regionale. La gestione delle entrate e spese associative sono di espressa competenza del tesoriere/cassiere nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso è il Consiglio dell'Amministrazione a decidere su ogni questione che possa sorgere in merito.

La presentazione delle candidature ai vari organi associativi, devono obbligatoriamente essere effettuate con atto scritto, fatte pervenire con i mezzi più idonei al segretario dell'associazione, per essere discusse e deliberate dal consesso preposto, con le procedure stabilite dallo statuto o dai regolamenti interni all'uso vigenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati ad una carica, si considera il candidato più anziano di iscrizione.

I Soci/Aderenti fondatori e non, qualora abbiano rapporti di parentela fino al 4° grado non potranno mai e per nessun motivo far parte di uno stesso organo associativo, ad eccezione dell'Assemblea.

In nessun caso e per nessun motivo altri organi statutari possono in alcun modo deliberare su quanto espressamente previsto per ciascun organo/collegio/comitato, anche in caso di urgenza ed emergenza, pena l'esclusione dall'Associazione dell'intero consesso, previa contestazione degli addebiti disciplinari anche non previsti o specificati dallo Statuto medesimo.

Ogni socio/aderente/volontario che ricopra all'interno dell'Associazione cariche associative ha il preciso obbligo/dovere di astenersi su fatti, affari, personali, familiari, interessi e similari che lo riguardano ivi compresi per i parenti ed affini fino al 4° grado ed astenersi da qualsivoglia attività, ivi compresa la votazione nei vari consessi associativi; precisando che qualora si proceda per qualunque motivo non potrà nemmeno partecipare alla riunione del consesso stesso, limitatamente alla materia o al procedimento che lo riguarda.

ART. 8 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati ove e se costituito.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene di norma mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ove e costituito. Può tuttavia essere effettuata anche a mezzo di social, whatsapp, telegram, e-mail, P.E.C., ecc... purché ci sia in ogni caso una prova dell'avvenuta comunicazione e/o notifica, non telefonicamente o altri modi non comprovanti dell'avvenuta comunicazione e/o notifica-

L'Assemblea si riunisce almeno una /due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del conto consuntivo o risultato della gestione dell'anno precedente e in ogni caso quando si ha la necessità di una riunione sia in sessione ordinaria che di urgenza, in ogni caso con un preavviso minimo di 3 giorni per la sessione ordinaria e di 24 h per la sessione d'urgenza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina, designa e revoca tutti i componenti degli organi associativi sia monocratici che collegiali anche singolarmente nel consesso stesso e, se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ad eccezione del Presidente e dei referenti tecnici di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, designa e revoca il Tesoriere/cassiere e il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'intero Consiglio di Amministrazione nei casi ivi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni vigenti;
- approva il bilancio di esercizio e il conto consuntivo o risultato della gestione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- decadenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, con presentazione della mozione di sfiducia al Segretario Associativo da almeno la metà + 1 dei soci/aderenti/volontari e deliberazione dell'assemblea con almeno i 2/3 dei soci/aderenti/volontari. La discussione dovrà effettuarsi non prima di 30 giorni dalla presentazione della mozione. In caso di decadenza, le nuove elezioni dovranno tenersi al più presto e il Presidente sfiduciato, non potrà ripresentarsi e/o candidarsi al mandato successivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione con la maggioranza dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- la nomina e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché la nomina, designazione e revoca dei referenti di cui all'art. 29 e quant'altro previsto dai regolamenti interni. In caso di revoca del referente di cui all'art. 29 e quant'altro previsto dai regolamenti interni, la stessa dovrà essere motivata. Il Referente revocato potrà fare ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni, che assumerà le proprie decisioni, nella prima seduta utile a maggioranza semplice dei presenti.
- è esclusivo titolare di quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 196/2003 (ora R.U.E. 2016/679) e del D.Lgs. 81/2008 e di tutte le altre leggi all'uopo vigenti;
- la predisposizione preliminare degli atti di costituzione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti

all'uopo vigenti ai fini della successiva deliberazione e/o approvazione dall'assemblea nonché l'esecuzioni degli stessi, ivi compresa la designazione del referente interno ed esterno (un socio/aderente) alle pubbliche relazioni per l'eventuale registrazione o invio ad altre autorità (private e/o pubbliche); la predisposizione degli atti preliminari può avvenire anche delegando ad un gruppo di lavoro tra i soci/aderenti;

- nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o altri Enti Pubblici, nonché con le altre Organizzazioni di Volontariato, comunque organizzate, anche in Comitati di Coordinamento, ad esclusione delle attività specificatamente assegnate ad altri rappresentanti/referenti o altri nominare, designare e revocare un proprio rappresentante/referente alle pubbliche relazioni, con l'obbligo di riferire sull'attività svolta direttamente al Consiglio di Amministrazione, qualora richiesto;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Conto Consuntivo o risultato della gestione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, relativamente ai nuovi soci, anche se precedentemente erano soci dell'Associazione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- decide sull'importo massimo cui il tesoriere/cassiere dell'Associazione può intrattenere rapporti di cui all'art. 17;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti pari a 3, se il numero dei soci/aderenti è uguale o minore di 10, di 5 se maggiore, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per il solo mandato successivo; qualora il numero dei soci/aderenti aumenti o diminuisca nel corso di un mandato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione rimane invariato fino alla scadenza, ed in ogni caso, il computo dei componenti, in relazione ai soci/aderenti dovrà sempre fare riferimento alla data di cessazione dell'organo (qualora sia impossibilitato nel proseguire dalle sue funzioni) o della scadenza del mandato associativo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (due in caso di Consiglio costituito da n. tre membri, tre nell'altro caso).

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 10 - (Collegio dei Revisori)

Il Collegio ove e se nominato, data la natura facoltativa alla costituzione, si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo.

Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza però

partecipare al voto.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti annuali;
- redigere la relazione per l'Assemblea.

La convocazione del Collegio avviene con le stesse modalità e peculiarità del Consiglio di Amministrazione.

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Revisore.

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni membri.

ART. 11 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio Probiviri è l'organo al quale sono devolute funzioni di giustizia interna, ad esclusione della materia sulle sanzioni disciplinari di competenza di altri organi associativi. Esso giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti in contrasto tra i soci/aderenti/volontari e tra questi e i diversi organi associativi, o tra i diversi organi associativi e tutti gli altri casi stabiliti dallo statuto e da regolamenti interni all'uso vigenti.

Il Collegio ove e se nominato data la natura facoltativa si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio di amministrazione, o dai singoli soci/aderenti/volontari per :

- decidere su una richiesta di un parere di radiazione/esclusione di un socio/aderente/volontario;
- sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto;
- la predisposizione di una risoluzione bonaria di controversie con altre associazioni o Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea.

La convocazione del Collegio avviene con le stesse modalità e peculiarità del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.

In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze

previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

ART. 12 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo (facoltativo), anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione può nominare un Collegio dei Revisori o un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PARTE V : ELEZIONI / FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI E NON

ART. 14 - (Assemblea Ordinaria – Funzionamento)

Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente emanare un apposito Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, in difetto l'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Al momento della registrazione dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.

ART. 15- (Consiglio di Amministrazione - Funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a cadenza periodica e in ogni caso quando si ha la necessità di una riunione sia in sessione ordinaria che di urgenza, in ogni caso con un preavviso minimo di 5 giorni per la sessione ordinaria e di 24 h per la sessione d'urgenza.

Ad esso partecipano:

- i membri del Consiglio stesso con diritto di voto;

senza diritto di voto :

- gli altri componenti degli altri organi statutari, nonché gli organo/collegio/comitato ove e se costituiti

- e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.

Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

La convocazione è effettuata di norma per atto scritto, in via breve anche a mezzo di social, whatsapp, telegram, e-mail, P.E.C., ecc... purchè ci sia in ogni caso una prova dell'avvenuta comunicazione e/o notifica, non telefonicamente o altri modi non comprovanti dell'avvenuta comunicazione e/o notifica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.

Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio di amministrazione, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio di Amministrazione. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire da tenersi entro 30 giorni, precisando che in ogni caso la decadenza e/o le dimissioni del Presidente o dell'intero Consiglio di Amministrazione, produce lo stesso effetto della caducazione degli organi stessi e l'indizione di nuove elezioni.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

La validità della riunione e delle deliberazioni assunte si ha con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente e/o il Vice Presidente in caso di sostituzione (due in caso di Consiglio costituito da n. tre membri, tre nell'altro caso).

Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano;

- o per scrutinio segreto.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

Le relazioni del Collegio dei Revisori ove e se nominato debbono essere sottoposte all'attenzione delle Assemblee e pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio.

ART. 16 - (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti

amministrativi; in particolare:

- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da altri soci/aderenti/volontari.

ART. 17 - (Tesoriere / Cassiere)

Il Tesoriere/Cassiere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. Si occupa della cassa e dei rapporti con le banche.

Il Tesoriere/Cassiere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione. Il Tesoriere/Cassiere non è un componente del Consiglio di Amministrazione o di altri organi associativi, tuttavia, su specifico invito dell'organo preposto può partecipare alle riunioni del consesso, qualora ciò sia utile alle finalità della materia posta all'ordine del giorno o da deliberare o da trattare. Il tesoriere/cassiere non può delegare i propri compiti e i poteri affidategli ad altri soci/aderenti/volontari.

ART. 18 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, tranne gli atti o le attività di espressa competenza dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dei rappresentanti/referenti o di altri. Eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra gli organi o tra i soci/aderenti/volontari di atti, attività o quant'altro, l'organo deputato a dirimere il contrasto e/o conflitto è il Collegio dei Provvisori ove e se nominato, in difetto o in sua mancanza è l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, che poi diventerà anche Presidente dell'Assemblea, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decadenza (con la presentazione della mozione di sfiducia) e revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di revoca, le nuove elezioni dovranno tenersi al più presto e il Presidente revocato, non potrà ripresentarsi e/o candidarsi al mandato successivo. La revoca ha effetto conseguente anche sul Consiglio di Amministrazione e su tutte le nomine effettuate dallo stesso consesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, mentre l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi è svolta dal segretario, con l'obbligo di riferire a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente essendo il legale rappresentante dell'Associazione ha l'uso della firma sociale, negli espressi limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

ART. 19 – (Vice – Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare in caso di assenza per : malattia, ferie, infortunio e per qualsiasi altra assenza giustificata.

E' fatto espresso divieto al Vice Presidente di assumere qualsivoglia attribuzione del Presidente. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi non possono per qualsivoglia motivo essere sostituiti da altri soci/aderenti/volontari e pertanto il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea non possono essere convocati.

Nel solo caso in cui l'assenza contemporanea sia dovuta per motivi di ostruzionismo, il Presidente e il Vice Presidente possono essere validamente sostituiti in caso eccezionale dal socio/aderente/volontario più anziano d'iscrizione per la convocazione e il funzionamento dell'Assemblea, ma non del Consiglio di Amministrazione.

PARTE VI : PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – NORME FINALI

ART. 20 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E può essere costituito espressamente da :

- future apparecchiature ed impianti per ricetrasmissioni e sperimentazioni dell'Associazione, acquistati con le quote ed i contributi sociali;
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 23 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, se previsto.

ART. 24 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione può pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet ove presente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai responsabili/referenti/dirigenti ove previsti, secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

L'associazione può redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet ove presente, il bilancio sociale, secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

ART. 25 - (Libri)

L'associazione può tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i libri, sopra menzionati, possono essere tenuti dal segretario del Consiglio di Amministrazione, su apposita delega del consesso cui gli stessi si riferiscono; qualora ciò non sia previsto è in ogni caso il Consiglio di Amministrazione a decidere in merito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo tempi e modalità decisi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato associativo.

ART. 26 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Non possono essere assunti in qualsiasi forma contrattuale ivi prevista per legge in nessun caso e per nessun motivo coloro che sono già soci/aderenti/volontari dell'Associazione, pena l'immediata esclusione e/o radiazione, né gli stessi lavoratori eventualmente assunti possono a loro volta essere soci/aderenti/volontari.

Le eventuali sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori e/o prestatori di lavoro e collaboratori sono comminate dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente e regolamentate da un' apposito regolamento interno, rimanendo ferma la disciplina in materia per i soci/aderenti/volontari per quanto di rispettiva competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ART. 27 – (Logo, gonfalone e suo utilizzo)

Il nome, il logo e il gonfalone distintivo dell'Associazione appartengono all'Associazione stessa che ne può concedere l'uso per iscritto ai Soci, o ad altri soggetti anche esterni all'Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso il nome, il logo e il gonfalone distintivi dell'Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque diffusi dagli scopi e dai principi dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Per nessun motivo il nome, il logo e il gonfalone distintivi dell'Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, situazioni, documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell'Associazione stessa e dei Soci da essa rappresentati.

Sui documenti associativi possono essere presenti altri loghi oltre quello ufficiale, purché specificatamente autorizzati, con chiari riferimenti al volontariato di Protezione Civile, possono unitamente a quello ufficiale, essere utilizzati dai Soci per le finalità statutarie dell'Associazione. Al fine di poter identificare il personale volontario appartenente a questa Associazione e gli eventuali mezzi dislocati sul territorio, i soci/aderenti/volontari dovranno obbligatoriamente adottare l'utilizzo identificativo del nome e del logo dell'Associazione.

ART. 28 - (Comunicazioni, uso dei social network, whatsapp, telegrammecc..)

L'Associazione ritiene ogni forma comunicazione nonché l'uso dei social network, siti web, whatsapp, telegram, ecc....lo strumento fondante per la propria visibilità all'esterno della stessa. Per far ciò può avvalersi di un Referente Web Master e Sistemi Informatici appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, con espressa competenza in materia. L'uso improprio di ogni forma di comunicazione esterna che coinvolga o denigri in qualsiasi modo l'Associazione stessa è sanzionabile a seconda della gravità a mezzo di apposite sanzioni previste dallo Statuto e ove previsti dai Regolamenti interni.

ART. 29 - (Settori tecnici)

L'Associazione si può avvalere tra i soci/aderenti/volontari, di Referenti nominati, designati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, che hanno particolari esperienze e/o attività professionali, attinenti al settore tecnico che andranno a ricoprire. Le nomine scadranno a fine mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Al fine di poter contribuire al buon esito della vita associativa, l'Associazione potrà nominare i seguenti Referenti: Referente Settore Telecomunicazioni, Referente Settore Protezione Civile, Referente Settore Pubbliche Relazioni e Referente della Formazione inoltre potrà nominare altri Referenti in base a specifiche richieste dei soci/aderenti/volontari. I Referenti dei vari settori seguiranno le attività di loro competenza e comunicheranno ed aggiorneranno tutto il lavoro svolto al Consiglio di Amministrazione che sarà l'unico organo a decidere, avvalendosi sempre del contributo del Referente. Resta inteso che le prestazioni dei Referenti di Settore sono a titolo gratuito ed esenti da ogni forma di remunerazione. All'atto della costituzione dell'Associazione i Referenti necessari sono già nominati nell'atto stesso, di comune accordo tra i soci fondatori.

ART. 30 - (Benemerenze, gagliardetti, gemellaggi ecc...)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deputato al rilascio di benemerenze, gagliardetti, gemellaggi associativi e non, e similari all'interno e all'esterno dell'Associazione, a soggetti pubblici e privati o singoli soggetti che si sono distinti in una particolare situazione, materia in merito. Le norme di dettaglio potranno essere disciplinate da un'apposito Regolamento Interno.

ART. 31- (Convenzioni, adesione ad Associazioni)

L'adesione ad altre Associazioni e non pubbliche e private, convenzioni e similari sono di espressa competenza dell'Assemblea. La stipula degli accordi di dettaglio, così come la firma definitiva su atti pubblici e privati è del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deputato al controllo e alla verifica degli accordi stipulati in materia, nonché di riferire all'Assemblea l'andamento nel tempo e la convenienza degli accordi stipulati, ivi compresa il suggerimento di eventuali aggiustamenti o modifiche di adesione e lo scioglimento.

ART. 32 – (Reperibilità h24, P.E.C. email Associattva)

Scopo dell'Associazione è l'attività di Protezione Civile e HAM di Radio-Comunicazioni in caso di urgenza/emergenza per la specifica attività scelta nel settore delle Radio/TeleComunicazioni

pertanto dovrà dotarsi nel tempo di un telefono associativo(non di proprietà del singolo o del gruppo di soci) per la pronta reperibilità h24, di una P.E.C. e mail Associativa per tutti i contatti con tutti i vari organismi del settore all'uopo preposti (associazioni, pubbliche amministrazioni, enti, fondazioni ecc...). Il telefono associativo di pronta reperibilità h24 è assegnato di diritto al Referente della Protezione Civile, ove e se nominato. Potrà a propria discrezione assegnare mail associative e/o personali ai propri soci/aderenti/volontari nei limiti delle disponibilità del bilancio e se ciò concorre alla funzionalità dell'associazione. Dopo la costituzione dell'Associazione tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i soci, le altre associazioni, le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri dovrà avvenire tramite i canali ufficiali dell'associazione, a cui avranno accesso indistintamente tutti i soci con cariche sociali o con compiti di responsabilità o per delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni abuso è punito secondo la disciplina del presente statuto e dei regolamenti interni all'uopo vigenti; gli altri soci avranno diritto di accesso a tutti gli altri canali associativi.

ART. 33 - (Frequenza associativa e possesso di Apparecchiature TLC)

Il Consiglio di Amministrazione per tramite del referente all'uopo nominato dovrà nel tempo, chiedere una frequenza associativa alle autorità competenti, per le Associazioni che operano nel settore della Protezione Civile, nonché gestire, tutto quanto concerne l'acquisto, la manutenzione e l'assegnazione della apparecchiature ai soci/aderenti/volontari TLC.

ART. 34 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 35 - (Norme di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.